

PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Principale normativa di riferimento

- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;
- decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);
- decreto del ministro per l'ambiente 5 febbraio 1998 (individuazione rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate).

Fondamentale è la classificazione, operata dall'art. 7 della legge quadro, che distingue tra rifiuti *urbani* (la cui gestione è disciplinata dai comuni mediante appositi regolamenti) e rifiuti *speciali* (che comprendono tutti quelli da attività produttive, commerciali, industriali, di servizio, ecc.) e tra rifiuti *pericolosi* e rifiuti *non pericolosi*.

Restano esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/1997 le emissioni in atmosfera, i rifiuti radioattivi, i rifiuti agricoli e quelli provenienti da sfruttamento di cave.

Tutta la legislazione in materia ha stretto rapporto con la normativa europea, che ha anche provveduto ad identificare con un apposito codice ogni tipo di rifiuto.

- legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili).

Soggetto competente

- *ministro dell'ambiente*, sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione allo smaltimento di rifiuti in acque marine;
- *regione* : approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
- *regione*: autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- *regione*, in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;
- *provincia* (anche mediante avvalimento delle A.S.L. ovvero di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche): controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione, commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni;
- *provincia* : approvazione di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, individuati nei piani provinciali;
- *provincia* : autorizzazione allo stoccaggio (deposito preliminare e/o messa in riserva) di rifiuti speciali nel luogo di produzione;
- *provincia* : verifica delle comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
- *comune*: gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

- *camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Milano*: sede della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Obblighi in capo ai produttori di rifiuti

La normativa vigente non impone procedure per l'acquisizione di autorizzazioni particolari per le imprese che producono rifiuti (classificati come *speciali*), quanto una serie di adempimenti che attengono alla gestione di tali rifiuti. Del rispetto degli adempimenti prescritti deve essere data notizia nella documentazione che accompagna la richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività produttiva, che è esaminata dai competenti uffici della A.S.L. (che verificano la tipologia dei rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ecc.).

1. Smaltimento

Ogni impresa che produce rifiuti ha l'obbligo di smaltire gli stessi, mediante una delle seguenti modalità:

- autosmaltimento (previa autorizzazione/comunicazione, qualora fosse approvato lo specifico decreto ministeriale);
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento a gestori di servizio pubblico di raccolta (previa stipula di apposita convenzione);
- esportazione mediante spedizione transfrontaliera.

2. Comunicazione annuale

Le imprese sono tenute alla comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti, ai fini della costruzione di un quadro conoscitivo esaustivo ed aggiornato, riferimento anche per l'attività di pianificazione.

Sono tenute alla comunicazione annuale le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione annuale:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti.

Tale comunicazione è effettuata ogni anno entro il 30 aprile, mediante il modello unico di documentazione (M.U.D.), che deve essere trasmesso alla camera di commercio.

3. Registro di carico e scarico

Le imprese devono tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti per annotare tempestivamente, entro i termini fissati dal d.lgs. 22/1997, le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le imprese che si occupano di smaltimento e recupero di rifiuti devono annotare anche l'origine e la destinazione dei rifiuti, la data del carico e dello scarico ed il metodo di trattamento.

Il registro è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro. Deve essere conservato presso ogni impianto.

Sono tenute alla tenuta del registro di carico e scarico le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Sono esonerate dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti.

Le imprese che producono un quantitativo di rifiuti pericolosi inferiore ad 1 tonnellata/anno ovvero un quantitativo di rifiuti non pericolosi inferiore a 5 tonnellate/anno possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche tramite le associazioni di categoria.

4. Deposito temporaneo

E' consentito il "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", solo se i rifiuti non contengono le sostanze indicate dall'art. 6, comma 1, lettera m), punto 1) e se l'impresa rispetta determinate condizioni:

- raccoglie i rifiuti pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 mc, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- raccoglie i rifiuti non pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 mc, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- effettua il deposito per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché - per i rifiuti pericolosi - nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- rispetta le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Qualora l'impresa ecceda i limiti previsti dal d.lgs. 22/1997, la stessa deve richiedere (alla provincia) l'autorizzazione allo stoccaggio.

5. Trasporto dei rifiuti

L'impresa si deve dotare di un *formulario di identificazione dei rifiuti* (numerato, vidimato dall'ufficio del registro o dalla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura), che serve ad accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal produttore allo smaltitore.

Il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore e dal trasportatore in quattro copie (contenenti dati relativi ai soggetti coinvolti - produttore, detentore/trasportatore, destinatario - ai rifiuti ed all'impianto di destinazione), di cui:

- una resta al produttore;
- una è acquisita dal destinatario;
- le rimanenti due sono controfirmate dal destinatario e consegnate al trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

E' da rilevare che la responsabilità del produttore cessa solo al ricevimento della copia del formulario che attesta il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti: qualora infatti entro tre mesi dal conferimento al soggetto autorizzato non abbia ricevuto tale

copia, il produttore è tenuto a comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

N.B.: Qualora i rifiuti prodotti dall'impresa siano assimilabili ai rifiuti urbani, il produttore si convenziona con il comune; mediante il pagamento di una tassa comunale, il produttore (ad esempio, un fruttivendolo) può evitare tutti gli adempimenti previsti per chi produce rifiuti speciali.

Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica di un impianto esistente

1. Presentazione della richiesta

L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto (ovvero modificare in modo sostanziale un impianto esistente) di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali deve richiedere alla regione un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/1997. Alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto all'autorità competente.

Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

2. Conferenza preliminare (30 giorni)

Gli uffici regionali competenti provvedono ad individuare il responsabile del procedimento, che indice una conferenza preliminare, ai fini della valutazione della documentazione. Partecipano alla conferenza:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti degli enti locali interessati;
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Istruttoria tecnica (90 giorni)

L'istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell'impianto.

In questa fase è acquisita, se del caso, la valutazione d'impatto ambientale.

E' previsto il parere del comitato tecnico consultivo regionale, composto da undici esperti tossicologo-ambientali (rappresentanti di categorie industriali e CISPEL).

4. Conferenza conclusiva

Nel corso della conferenza conclusiva si procede a valutare il progetto e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali; si esaminano tutti i pareri acquisiti e si elabora un parere complessivo, che si configura anche come proposta di deliberazione della giunta regionale. La conferenza preliminare può essere considerata conclusiva qualora gli enti concordino in quella sede un parere comune.

5. Rilascio dell'autorizzazione (30 giorni)

L'autorizzazione si configura come una deliberazione della giunta regionale che approva il progetto (e sostituisce visti, pareri, concessione edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività) ed è adottata entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza conclusiva. Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti dalle leggi statali e dai regolamenti regionali (compreso il regolamento d'igiene). L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico comunale.

N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per la realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 27 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe , che non possono comunque superare i due anni).

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti

1. Presentazione dell'istanza

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997.

Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

2. Istruttoria (90 giorni)

Gli uffici regionali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale e deve indicare:

- tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare;

- requisiti tecnici;
- precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento e recupero;
- limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.p.r. 203/1988);
- prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- garanzie finanziarie.

4. Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)

L'autorizzazione ha una validità fissata dal d.lgs. 22/1997 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa.

N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 28 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe , che non possono comunque superare i due anni).

Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

1. Comunicazione d'inizio attività

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare:

- quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza media di raccolta;
- rispondenza del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati;
- rispetto di condizioni e requisiti soggettivi.

2. Iscrizione (10 giorni)

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi.

3. Rinnovo

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.

N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per la dichiarazione di operazioni di recupero

1. Dichiarazione d'inizio attività

L'impresa che intenda procedere al recupero di rifiuti deve trasmettere alla provincia la comunicazione d'inizio attività, allegando la dichiarazione del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste dalla vigente normativa. La comunicazione alla provincia è effettuata su un modulo a tal fine appositamente predisposto dalla direzione regionale competente.

Per i rifiuti non pericolosi sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche per le attività;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.

Per i rifiuti pericolosi (limitatamente a quelli derivanti dalle attività individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994) sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni in relazione ai limiti di sostanze pericolose contenute, ai limiti di emissione per ciascun tipo di rifiuto, di attività, d'impianto;
- requisiti per forme diverse di recupero;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.

N.B.: si attende l'emanazione del decreto ministeriale che renderà possibile la dichiarazione anche per le attività non individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994.

Non è soggetto alla dichiarazione d'inizio attività il recupero di rifiuti urbani, ad eccezione di:

- riciclaggio e recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- trattamento per ottenere combustibile da rifiuto;
- impiego di combustibile da rifiuto.

2. Istruttoria ed iscrizione al registro (90 giorni)

La provincia, entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; qualora la verifica dia esito positivo, iscrive l'impresa in un apposito registro, dichiarando (in una relazione che deve essere allegata alla dichiarazione d'inizio attività):

- il rispetto delle norme tecniche specifiche;
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione;
- caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Nel caso in cui la verifica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte dalla vigente normativa, la provincia dispone il divieto d'inizio (o di prosecuzione) di attività. Resta all'interessato la possibilità di conformare la propria attività alla vigente normativa, entro il termine fissato dalla provincia.

3. Inizio attività

L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi novanta giorni dalla comunicazione alla provincia.

4. Rinnovo

La comunicazione d'inizio attività deve essere rinnovata, a cura dell'impresa, ogni cinque anni ovvero in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Dati ed informazioni ulteriori

La quasi totalità delle imprese la cui attività non ha per oggetto il trattamento dei rifiuti non necessita di particolari autorizzazioni in materia. Fanno eccezione quelle imprese che non rientrano nei limiti imposti dal d.lgs. 22/1997 per il deposito temporaneo, che necessitano dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di smaltimento, ma che si stima siano una percentuale esigua (2 -3%).

I vincoli discendono invece dagli obblighi imposti nella gestione dei rifiuti prodotti, che investono la generalità delle imprese.

Presso la camera di commercio è istituito uno *sportello ambiente* che fornisce informazioni in materia a tutti i soggetti interessati.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il progetto di legge regionale che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali (attuativo del d.lgs. 112/1998) mantiene in capo alla regione l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento, mentre delega alle province l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria è in capo alla regione.

Lo stesso progetto li legge regionale delega alle province l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative a deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti e deposito temporaneo di rifiuti speciali e pericolosi effettuato nel luogo di produzione.